

L.R. 1/2016, art.18 - Edilizia agevolata

CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (artt. 17 e 19 del regolamento)

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. - via Aquileia,1 UDINE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR. 13 luglio 2016, n.0144/Pres.;

VISTA la domanda di contributo n. 2.886 presentata da SANTOVITO ANDREA e COMISSO DEBORAH in data 21/05/2019;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;

VISTA la documentazione presentata da parte dei predetti richiedenti per la concessione del contributo di cui all'art. 16 del regolamento approvato con il richiamato decreto n. 0144/2016;

VISTA la documentazione presentata da parte del predetto richiedente per la determinazione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18 del medesimo regolamento;

VISTO che in sede di presentazione della domanda di contributo é stato richiesto un contributo complessivo di Euro 13.000,00 corrispondente al contributo previsto per gli interventi di "recupero" di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d) del Regolamento (13.000,00);

ACCERTATO, dalla documentazione prodotta alla scrivente, che i lavori eseguiti risultano di "manutenzione straordinaria";

VISTO quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lett.c) del Regolamento, il quale prevede che per il recupero avente ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) "manutenzione straordinaria", il contributo é pari ad Euro 10.000,00, maggiorato di Euro 2.500,00 per condizione di debolezza sociale ed economica prevista dall'articolo 8 del richiamato Regolamento;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore;

CONCEDE E DETERMINA

a favore di SANTOVITO ANDREA

COMISSO DEBORAH

ai sensi delle richiamate norme, il contributo dell'importo di complessivi euro 12.500,00 per recupero di cui all'art.6, comma 1, del regolamento di un alloggio

AVVERTE

che il beneficiario dei contributi in argomento deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 30 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, ed all'articolo 20 del richiamato regolamento, ovvero mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo, non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni dalla data della presente determinazione.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'articolo 21 del regolamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alle disponibilità finanziarie messe a disposizione di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con i flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

Udine, 18/06/2021

BANCA MEDIOCREDITO  
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000

Responsabile del procedimento: Mauro Tion

Responsabile dell'istruttoria: Maira Galassi